



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Facoltà di
Giurisprudenza**

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
**SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI**

2024



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Facoltà di
Giurisprudenza

QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

86

2024

Al fine di garantire la qualità scientifica della Collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un *Referee* interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del *Referee* nei confronti di Autori e Curatori.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© *Copyright 2024*
by Università degli Studi di Trento
Via Calepina 14 - 38122 Trento

ISBN 978-88-5541-078-6
ISSN 2284-2810

Libro in Open Access scaricabile gratuitamente dall'archivio IRIS - Anagrafe della ricerca (<https://iris.unitn.it/>) con Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 3.0 Italia License.

Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

Ottobre 2024

LE TRANSIZIONI E IL DIRITTO

Atti delle giornate di studio
21-22 settembre 2023

a cura di
SIMONE FRANCA
ALESSANDRA PORCARI
SERGIO SULMICELLI

Università degli Studi di Trento 2024

INDICE

Pag.

SEZIONE I

INTERVENTI INTRODUTTIVI

Paolo Carta	
<i>Le transizioni nel diritto contemporaneo: sfide e prospettive multidisciplinari</i>	XIII
Federico Puppo	
<i>Sul diritto in transizione</i>	XVII
Flavio Guella	
<i>“Le transizioni e il diritto” e l’associazione Alumni di Giurisprudenza</i>	XXV

SEZIONE II

IL DIRITTO IN TRANSIZIONE

Carla Maria Reale	
<i>Il diritto in transizione: coordinate per un incessante errare</i>	3
Serena Tomasi	
<i>Diritto in transizione e giustizia intergenerazionale: la retorica del diritto ‘fra-noi’</i>	11
Federica Foti	
<i>Le Regioni ordinarie verso una strutturazione del sistema di decentramento istituzionale in direzione asimmetrica: una ‘transizione’ da completare</i>	29
Marco Gjomarkaj	
<i>Il diritto agroalimentare in transizione</i>	61
Gabriele Baratto, Ludovica Tomasini	
<i>La protezione dell’identità nella società digitale. Considerazioni criminologiche e giuridiche</i>	85
Anna Bebbber	
<i>Digitalizzazione e politiche attive: un nuovo paradigma per il mercato del lavoro</i>	113

	Pag.
Tommaso De Mari Casareto dal Verme	
<i>Intelligenza artificiale, emozioni e autonomia contrattuale</i>	141
Ilaria Francesca Ongaro	
<i>La transizione digitale nel diritto di cronaca giudiziaria. L'inchiesta sull'omicidio di Carol Maltesi</i>	167

SEZIONE III

LA TRANSIZIONE DIGITALE:
PERSONA, ISTITUZIONI, MERCATO

Simone Franca	
<i>Individui e poteri nella transizione digitale. Note introduttive</i>	199
Riccardo Alfonsi	
<i>Identità digitale post mortem: quale sorte per i diritti 'digitali' del defunto?</i>	219
Elia Aureli	
<i>Le conseguenze della transizione digitale sul riparto di competenze Stato-Regioni: un accentramento inevitabile?</i>	241
Camilla Faggioni	
<i>Transizione, lavoro, fragilità. Le potenzialità del lavoro agile oltre la pandemia</i>	275
Giulia Giacobbe	
<i>La transizione digitale delle pubbliche amministrazioni alla prova del c.d. digital divide</i>	295
Valeria Pietrella	
<i>Le implicazioni del platform model sul ruolo del giudice e sugli strumenti di tutela</i>	311
Stefania Racioppi	
<i>L'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione: stato dell'arte e prospettive</i>	327
Samuel Scandola	
<i>Piattaforme digitali e antitrust nel contesto della transizione digitale: un caveat</i>	345
Federica Scialoia	
<i>L'orizzonte ancora inesplorato delle terapie digitali: esperienze giuridiche a confronto</i>	369

SEZIONE IV

LA TRANSIZIONE DIGITALE NEL PRISMA DELL'IA

Sergio Sulmicelli	
<i>La transizione digitale nel prisma dell'intelligenza artificiale. Un'introduzione tra comparazione, interdisciplinarietà e prospettive critiche</i>	395
Giulia Olivato	
<i>La regolamentazione dell'intelligenza artificiale tra normazione e autonomia privata: il ruolo della soft law nell'AI Act</i>	417
Laura Piva	
<i>AI, sanità e diritto. Guidare la transizione verso una medicina più partecipata, inclusiva e umana</i>	441
Beatrice Rigon, Gabriele Baratto	
<i>La deepfake pornography tra criminologia e diritto</i>	459
Marianna Merler	
<i>La città nella transizione digitale. A.I. Localism per una governance dell'intelligenza artificiale a misura urbana</i>	485
Angelo Schillizzi	
<i>A.I. e sicurezza urbana: una questione di metodo</i>	507
Laura Sancilio	
<i>Le ricadute del Next Generation EU sul procedimento amministrativo digitale e il problematico uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della discrezionalità amministrativa</i>	535
Corso Tozzi Martelli	
<i>Transizione digitale della p.a. e intelligenza artificiale: il ruolo della trasparenza nella ricerca di un bilanciamento tra efficienza e tutela dei diritti</i>	561
Giuseppe Verrigno	
<i>I parlamenti nella transizione digitale. L'intelligenza artificiale e gli emendamenti</i>	579

SEZIONE V
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

Alessandra Porcari	
<i>Diritto in movimento. Alcuni spunti per lo studio della transizione verde</i>	601
Ilaria Baisi	
<i>Gli 'appalti verdi' come perno della transizione ecologica. Norme e prospettive alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici</i>	619
Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta	
<i>Il greenwashing nella relazione tra consumatore e ambiente. Problematiche sostanziali e rimedi processuali collettivi</i>	643
Clara De Chirico	
<i>La comunità-stakeholder. Identikit di una protagonista emergente nella transizione della grande impresa verso la sostenibilità</i>	675
Federica De Gottardo	
<i>Le sfide del diritto societario nel nuovo paradigma dell'impresa 'sostenibile'</i>	703
Marco Edgardo Florio	
<i>La necessità di presidi penali a supporto della transizione ambientale? Luci e ombre del crimine d'ecicidio</i>	735
Chiara Padrin	
<i>Il binomio ambiente-lavoro alla prova delle transizioni. Dalla vicenda Ilva alla direttiva europea CSRD</i>	769
Lorenzo Ricci	
<i>Politica industriale e ambiente: l' 'eterno ritorno' dell'intervento pubblico?</i>	793

SEZIONE VI
INTERVENTI CONCLUSIVI

Giuseppe Bellantuono	
<i>Come studiare le transizioni?</i>	827
Elena Ioriatti	
<i>Diritto comparato e transizioni: una questione (anche) di metodo?</i>	861
Barbara Marchetti	
<i>Qualche considerazione di metodo sui rapporti tra intelligenza artificiale, diritto e amministrazione pubblica.</i>	881

SEZIONE V
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA

IL GREENWASHING NELLA RELAZIONE TRA CONSUMATORE E AMBIENTE

PROBLEMATICHE SOSTANZIALI E RIMEDI PROCESSUALI COLLETTIVI

*Fabrizio Cesareo, Giacomo Pirotta**

SOMMARIO: 1. *Le preziose ambizioni della transizione ecologica tra green claims e fair advertising.* 2. *L'importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili.* 3. *L'informazione quale strategia sostanziale realmente vincente per fronteggiare il greenwashing.* 4. *I rimedi avverso le pratiche commerciali scorrette nella lotta al greenwashing.* 5. *I rimedi collettivi: la class action ex art. 840-bis e ss. c.p.c. e l'azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.* 6. *Segue: le azioni rappresentative.* 7. *Conclusioni.*

1. Le preziose ambizioni della transizione ecologica tra green claims e fair advertising

La neutralità climatica desta preoccupazione e interesse ormai da tempo, ma è nei recenti interventi di politica comunitaria che si rinviene una ulteriore spiccata sensibilità nei confronti della stessa. L'*European Green Deal*¹, che annovera al suo interno la parola *green*, proprio a voler dimostrare la natura per l'appunto "Verde" e ideale di questo Patto Europeo, si pone questo nobile obiettivo entro il 2050, stante la necessi-

* Sebbene derivino da una riflessione congiunta, i paragrafi da 1 a 3 sono stati redatti da Fabrizio Cesareo; i paragrafi da 4 a 7 sono stati redatti da Giacomo Pirotta.

¹ Sull'*European Green Deal* si l. M. IANNELLA, *L'"European Green Deal" e la tutela costituzionale dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 2022, 171 ss.; D. BEVILACQUA, *La normativa europea sul clima e il "Green New Deal". Una regolazione strategica di indirizzo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 297 ss.; F. DONATI, *Il "Green Deal" e la "governance" europea dell'energia e del clima*, in *Riv. regol. merc.*, 2022, 13 ss.

tà di attenzionare il cambiamento climatico², la perdita della biodiversità³ e lo spreco di risorse, anche in virtù dell'accordo di Parigi del 2015⁴, provando a rendere l'economia comunitaria ecosostenibile⁵, nell'ottica di individuare meccanismi di solidarietà intraeuropea nonché di compensazione che tutelino la competitività del tessuto comunitario. Agricoltura, mobilità ed energia sono solo alcuni degli importanti *focus* coinvolti nell'abbattimento della produzione di gas serra mediante un percorso irreversibile e graduale, promuovendo una resilienza rispetto ai danni attesi⁶.

² In materia di *climate change* si v. tra tutti P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi.it*, 2023, 86 ss.; L. MINGIONE, "Environmental accountability" e tutela dei diritti umani nel contrasto al cambiamento climatico, in *Federalismi.it*, 2023, 215 ss.; F. SANCHINI, *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente tra dimensione intergenerazionale e mutamenti della costituzione economica*, in *Oss. fonti*, 2022, 183 ss.; D. PAUCIULO, *Il diritto umano a un ambiente salubre nella risoluzione 76/300 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite*, in *Riv. dir. int.*, 2022, 1118 ss.; G. PULEIO, *La crisi climatica di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Contr. impr. eur.*, 2022, 611 ss.; F. RIGANTI, "Climate change" e vigilanza prudenziale: questione di (semplici) "aspettative"?, in *NLCC*, 2022, 1252 ss.; F. GALLARATI, *Tutela costituzionale dell'ambiente e cambiamento climatico: esperienze comparate e prospettive interne*, in *DPCEonline*, 2022, 1085 ss.; M. ALABRESE, E. CRISTIANI, *Clima e impegni internazionali nell'attuazione della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2022, 216 ss.; A. LUPO, *Diritto al cibo e cambiamenti climatici: quale futuro per la sicurezza alimentare globale?*, in *Riv. dir. alim.*, 2022, 54 ss.

³ In merito alla perdita della biodiversità si l. M.V. FERRONI, *La perdita della biodiversità, gli strumenti di tutela e il codice dell'ambiente*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2022, 121 ss.

⁴ L'accordo di Parigi rappresenta un piano d'azione per limitare il riscaldamento globale da parte dei paesi di tutto il mondo che devono agire in collaborazione; questo è entrato in vigore il 4 novembre 2016, con l'adempimento della condizione della ratifica da parte di almeno 55 paesi ed è stato ratificato da tutti i paesi dell'UE.

⁵ È importante ricordare in tal guisa la comunicazione COM(2019)640 dell'11 dicembre 2019.

⁶ Il riferimento è al Reg. UE 2021/1119 del 29 luglio 2021 e al pacchetto *Fit for 55*, vale a dire "Pronti per il 55%", il piano dell'Unione per l'attuazione della c.d. *transizione verde*, secondo cui la riduzione delle emissioni dell'Europa, che deve essere di almeno il 55% entro il 2030, diventa obbligo giuridico. Sul punto si v. G. CAVALIERI, B. CELATI, S. FRANCA, M. GANDIGLIO, A.R. GERMANI, A. GIORGI, G. SCARANO, *Il "Fit*

Al fine di sostenere tale visione è stato poi messo in atto il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile⁷, un insieme di iniziative legislative – e non – per la realizzazione di un'economia verde e quindi di una giusta transizione⁸: mediante la previsione di finanziamenti destinati al settore climatico-ambientale del valore di almeno 1.000 miliardi di euro a titolo del bilancio europeo; rendendo la sostenibilità⁹ il “cuore pulsante” delle decisioni di investimento *lato sensu*; supportando le pubbliche amministrazioni nella massiva predisposizione di progetti eco-sostenibili. Ma è stato l'avvento della pandemia da Covid-19, da marzo 2020, a “rimescolare le carte” e a determinare un'attenzione su più fattori, tra i quali anche la nascita del nuovo “diritto dell'emergenza”¹⁰, mantenendo ben salda la volontà di evidenziare la strategia di decarbonizzazione attraverso l'elaborazione di uno strumento temporaneo per la ripresa, da oltre 800 miliardi di euro e cioè il *Next Generation EU*, per il periodo 2021-2027. Nell'alveo dei principi in materia annoverati nelle fonti del diritto unionale è opportuno ricordare quello del *do not significant harm (DNSH)*¹¹, vale a dire non arrecare danno significativo ai c.d. *environmental goals*,

for 55 “unpacked”: un'analisi multi-disciplinare degli strumenti e degli obiettivi delle proposte settoriali per la decarbonizzazione europea, in *Riv. regol. merc.*, 2022, 409 ss.

⁷ Annunciato con la comunicazione COM(2020)21 del 14 gennaio 2020, la precedente è la COM(2013)216 del 16 aprile 2013.

⁸ B.L. BOSCHETTI, *Oltre l'art. 9 della Costituzione: un diritto (resiliente) per la transizione (ecologica)*, in *DPCEonline*, 2022, 1153 ss.

⁹ S. BALDIN, *La sostenibilità ecologica e i principi eco-giuridici per la salvaguardia del sistema Terra*, in *Riv. dir. comp.*, 2022, 239 ss.

¹⁰ Brevemente, per “diritto dell'emergenza” lo scrivente intende il complesso di fonti normative e giurisprudenziali prodotte a partire dal “primo Covid” al “secondo Covid”, sostanzialmente da marzo 2020 a dicembre 2021, che “porta il merito” di aver sovvertito taluni aspetti del diritto nelle sue diverse branche, tra tutte: si pensi alla qualificazione dei d.P.C.M., quali fonti del diritto e al funzionamento della mobilità e del turismo, nel settore del diritto dei trasporti e del turismo.

¹¹ Principio già introdotto con il Reg. UE 2020/852 del 18 giugno 2020, relativamente al favorire investimenti sostenibili e cioè che per essere definiti ecosostenibili non devono compromettere alcun *environmental goal*; la Commissione europea ha fornito una delucidazione, attraverso la COM(2021)58 del 18 febbraio 2021, in merito alla messa in atto del postulato in questione nell'approntare i Piani per la ripresa e la resilienza.

postulato fondamentale nella c.d. *ambizione ambientale* che fa riferimento *prima facie* al Reg. UE 2021/241 del 12 febbraio 2021, identificante il contesto normativo alla base del dispositivo di ripresa e resilienza, *Recovery fund facility (RFF)*¹², in cui gli Stati membri individuano le proprie strategie pluriennali di investimento prestando attenzione agli impegni climatici internazionali di cui all'accordo di Parigi, ai piani nazionali per l'energia e il clima varati nella *governance* dell'Unione dell'energia¹³, ai piani per una giusta transizione¹⁴, all'Agenda 2030¹⁵.

Rispetto a questo breve riepilogo dei più importanti interventi in materia, la transizione ecologica rappresenta, pertanto, il c.d. *pilastro dei pilastri*, denotando il passaggio dal primordiale concetto di sviluppo sostenibile a quello più moderno di transizione ambientale, da attuare mediante riforme e investimenti nelle c.d. *green technologies and capabilities*, ovvero efficienza energetica, biodiversità, economia circolare, nonché attraverso la promozione della crescita sostenibile, andando a costituire, quindi, un'applicazione pratica dell'ideale di transizione. In tal guisa, un altro strumento pregnante emerso nella recente fonte comunitaria¹⁶ è quello del *climate tagging*, vale a dire la percentuale di misure del piano volte all'attenuazione del c.d. *climate change*.

¹² Il riferimento è agli artt. 120-121, 148 e 175 TFUE.

¹³ Reg. UE 2018/1999 dell'11 dicembre 2018.

¹⁴ Reg. UE 2021/1056 del 24 giugno 2021.

¹⁵ L'Agenda 2030, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, è un programma d'intervento per il pianeta, la prosperità e le persone. È corollata dai c.d. *17 Sustainable Development Goals (SDGs)*, da conseguire in ambito ambientale, economico e sociale entro il 2030. Orbene, a parere di chi scrive, questa azione rappresenta il passaggio da una visione antropocentrica a una c.d. *visione ecocentrica*, ove risulta evidente l'attenzione verso le generazioni future ma l'interesse principale resta quello di preservare l'ambiente, rispettando quindi il c.d. *principio dello sviluppo sostenibile* introdotto dal rapporto Brundtland del 1987 della commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo. In materia si segnalano le opere magistrali dei Proff. Uricchio e Pennasilico: A. BUONFRATE, A.F. URICCHIO (a cura di), *Trattato breve di diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023 e M. PENNASILICO (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014.

¹⁶ Reg. UE 2021/241.

L'ultimo intervento in ordine è proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia¹⁷, "Italia Domani", che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo (i. digitalizzazione e innovazione, ii. transizione ecologica, iii. inclusione sociale) e lungo sei missioni; la seconda missione, nominata per l'appunto "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica", stanziava complessivi 68,6 miliardi perseguendo gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. Quest'ultima, poi, è a sua volta suddivisa in quattro componenti (i. agricoltura¹⁸ ed economia circolare, ii. energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, iii. efficienza energetica¹⁹ e riqualificazione degli edifici, iv. tutela del territorio e della risorsa idrica). In ultimo, pare opportuno ricordare che altro punto nevralgico del Piano è costituito dalle riforme settoriali, che mirano a eliminare potenziali vincoli che rallentano la realizzazione degli investimenti ovvero ne diminuiscano la produttività nonché a limitare gli oneri burocratici; tra le riforme – volte a innovare il sistema con una regolamentazione e con delle procedure decisamente più efficienti e mediante l'ausilio di documenti ben congegnati per indirizzare e organizzare le politiche territoriali – occorre distinguere quelle relative alla semplifi-

¹⁷ Trasmesso dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile 2021 e approvato in virtù dell'art. 20 Reg. UE 2021/241 dal Consiglio dell'Unione europea con decisione di esecuzione del 13 luglio 2021. Cfr. S. LAZZARI, *La transizione verde nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Italia Domani"*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2021, 198 ss.; L. PERGOLIZZI, *PNRR e transizione ecologica: un duplice percorso*, in *Istit. federalismo*, 2022, 443 ss.

¹⁸ Ampiamente si v. S. MASINI, *"Transizione ecologica" dell'agricoltura*, in *Dir. agroal.*, 2022, 45 ss.; C. DELLA GIUSTINA, *La transizione ecologica attraverso l'agricoltura: prime riflessioni in tema di "vertical farming". Il modello ESG della agricoltura nella "smart city"?*, in *Dir. agr.*, 2022, 44 ss.

¹⁹ Sulla transizione energetica si v. F. VETRÒ, *Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di "governance": efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell'energia*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 2022, 53 ss.; F. CUSANO, *L'efficienza energetica nel quadro della transizione ecologica*, in *Riv. quad. dir. amb.*, 2022, 150 ss.

cazione normativa e amministrativa da quelle relative alla programmazione strategica²⁰.

In questo contesto è evidente che il termine *green* sia utilizzato talvolta per dare risalto all'ambiente – si pensi all'accostamento delle seguenti parole: *green (blue and circular) economy*, *green new deal*, *green nuclear*, *green bond*, *green hydrogen*, *green revolution and strategy*, *green transition*, *green management*, *green digital*, *made green in Italy*, *green (and smart) city*, *green energy*, *green fields*, *green markets*, ecc. – talaltra impropriamente – si pensi alle c.d. *informazioni decettive* che danno origine all'ormai noto fenomeno del *greenwashing*²¹. Il c.d. *lavaggio verde* si fonda effettivamente su una sorta di strategia di comunicazione²² da parte delle imprese che mirano a essere considerate sul mercato promotrici della sostenibilità “agli occhi” dei competitors ma soprattutto dei consumatori, tale da realizzare una sorta di meccanismo di “accettazione falsata” e con lo scopo di trarre un qualche utile economico, rispettivamente determinando una forma di concorrenza sleale ovvero pratiche commerciali scorrette²³; in questa falla vengono appunto in rilievo i *green claims*, ovvero pubblicità ambientale, facenti

²⁰ P.L. PETRILLO, A. ZAGARELLA, *Transizione ecologica nel PNRR tra climate tagging e do not harm*, in *DPERonline*, 71 ss.

²¹ Tanto evidenza A. QUARANTA, *La retorica green e le comunicazioni ingannevoli: il greenwashing per la prima volta al vaglio del giudice di merito*, in *Amb. svil.*, 2022, 404, secondo cui varie sono le «sfumature quanti sono i *green* possibili (e immaginabili), di cui ognuno di noi sembra sapere tutto, senza sapere che – spesso – è solo un'illusione: lo diceva già Socrate, ai suoi tempi, che “nessuno sa più di colui che sa di non sapere”, e lo ha declinato in termini più moderni Stephen Hawking, quando ha affermato che “il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione della conoscenza”». Più nello specifico, sull'inquadramento delle fonti del “diritto del *greenwashing*” si I. F. CESAREO, G. PIROTTA, *Il greenwashing nella lotta al climate change. Fondamenti sostanziali giusprivatistici e tutela risarcitoria collettiva*, in *Bio-Law Journal - Rivista di BioDiritto*, 2023, 220-222.

²² Sul punto e nell'ambito della filiera agroalimentare si I. l'interessante lavoro di A. SESTINO, C. RIZZO, G.M. ALAM, *Look how sustainable I am! Effects of communication focus, individuals' differences on intention to use food waste fighting mobile applications*, in *European Journal of Innovation Management*, 2023.

²³ Sulla tutela del concorrente leso e del consumatore in merito a concorrenza sleale vs. pratiche commerciali scorrette si I. F. CESAREO, G. PIROTTA, *op. cit.*, 222 ss.

riferimento a quelle promesse che rinviano, esplicitamente o implicitamente, alla relazione tra prodotto/servizio e ambiente e che presentano un'immagine aziendale caratterizzata dall'impegno ambientale, al solo fine di lucrare sull'importante impatto e portata delle tematiche *green* sulla *societas* attuale.

Ma è stato il c.d. *dieselgate*²⁴ ad avere avuto un impatto mediatico in merito alla manipolazione delle emissioni di gas inquinanti, esempio di scuola di come la condotta dell'impresa possa essere confliggente con gli *environmental claims* adoperati, specie in relazione ai capisaldi della trasparenza e dell'informazione, quindi al mancato rispetto dei principi di correttezza e buona fede, *ex artt.* 1175 e 1375 c.c., che dovrebbero ispirare l'attiva economica.

Ciò che viene in rilievo in tal senso è un "Giano bifronte" che pone "spalla a spalla" l'ecologia con il *marketing*²⁵, ove il nuovo *green con-*

²⁴ Su questo "scandalo" si v. F. BERTELLI, *Dealing with the Dieselgate Scandal in the US and EU*, in *The Italian Law Journal*, 2021, 619 ss.; EAD., *Profili civilistici del "Dieselgate". Questioni risolte e tensioni irrisolte tra mercato e sostenibilità*, Napoli, 2021.

²⁵ J. GRANT, *Green marketing. Il Manifesto*, ediz. italiana a cura di A. CARÙ, Milano, 2007, in merito a questa contrapposizione precisa che la prima vuole far consumare di meno, il secondo di più. Una rifiuta il consumismo, l'altro lo alimenta. Ma non sempre sono in contrasto. Il *marketing* può contribuire a "vendere" nuovi stili di vita, una funzione quanto mai necessaria oggi di fronte all'urgenza di limitare gli effetti del cambiamento climatico. Il più grande equivoco sul *green marketing* è che esso debba far sembrare sostenibile un'azienda o un marchio. Allora non ci sarebbe da stupirsi dell'accusa di *greenwashing*. Il *green marketing* punta a far sembrare normali i prodotti e i servizi sostenibili e non a far sembrare sostenibili quelli normali.

La sensibilità ambientale può considerarsi una preconditione per il manifestarsi di comportamento di consumo ecologico, un'azienda dovrebbe mirare a indagare, attraverso progressivi approfondimenti, le leve motivazionali che possono far maturare ed evolvere tale sensibilità in comportamenti concreti e in scelte di acquisto orientate alla valorizzazione della qualità ambientale dei suoi prodotti o servizi. Ricerche di mercato e indagini demoscopiche forniscono un importante supporto nel perseguire tale obiettivo, a patto che l'azienda sia consapevole dei limiti e dei rischi di una lettura superficiale dei loro risultati e della molteplicità delle chiavi e dei piani di lettura attraverso cui questi possono essere interpretati. Così, F. IRALDO, M. MELIS, *Green Marketing. Come evitare il greenwashing comunicando il valore della sostenibilità*, Milano, 2012.

sumer si aspetta che l'impresa si adoperi nel rispettare l'ambiente. Le macroaree più colpite sono senz'altro quelle dell'agroalimentare e dei trasporti – si pensi a *claim* quali: per la prima area, prima sottocategoria attinente al prodotto, “100% naturale”, “senza antibiotici”, “senza fosfati”, “biologico”, “meno sprechi”, seconda sottocategoria attinente al *packaging* e alla *supply chain*, “meno plastica”, “rispettoso dell'ambiente”, “verde”, “amico della natura”, “ecologico”, “sostenibile”, “sicuro per l'ambiente”, “attento ai cambiamenti climatici”, “a basso impatto ambientale”, “prodotto a impatto zero”; per la seconda area, “intermodale”, “multimodale” – in cui giocano un importante rilievo le certificazioni ambientali.

Il *green marketing*, di cui si sta parlando, deve tener conto della Dir. 2005/29/CE dell'11 maggio 2005²⁶ in merito alle pratiche commerciali sleali c.d. *b2c*, utile per comprendere il funzionamento dei *claim* rispetto alla tutela per il consumatore. Nel sistema italiano il Codice del consumo²⁷ traccia una “linea di demarcazione” generale rispetto alla non ingannevolezza della pubblicità; ma a tal riguardo, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato²⁸ (AGCM) ha chiarito che i *claim* ambientali devono riportare i vantaggi ambientali del prodotto in modo puntuale e non ambiguo, essere scientificamente verificabili e, infine, devono essere comunicati in modo veritiero; così un corretto *claim* ambientale dovrebbe veicolare informazioni adeguatamente documentate, scientificamente “verificabili” e circoscritte a specifici aspetti accertabili in chiave comparativa rispetto a prodotti omogenei.

Per esempio, il 67% degli italiani non è disposto a pagare un differenziale di prezzo per avere confezioni *green*. Il *mismatch* tra l'alta attenzione alla sostenibilità e una *willingness to pay* bassa o nulla è in parte riconducibile alla mancanza di informazioni sulla sostenibilità delle confezioni.

²⁶ Oggetto degli Orientamenti del 2016 predisposti dalla Commissione europea per assicurare l'applicazione uniforme della fonte in questione.

²⁷ D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, modificato da ultimo dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104.

²⁸ Con provvedimento 20 dicembre 2019, n. 28060.

Il tutto per sottolineare la forte attenzione del consumatore²⁹ rispetto agli agenti inquinanti, in riferimento non soltanto ai prodotti, ma anche alla catena di approvvigionamento/fornitura, per esempio il *packaging*³⁰; proprio di qui nasce, infatti, l'esigenza di investire in una c.d. *fair advertising*³¹.

Proprio lo scorso 22 marzo 2023, la Commissione europea ha approvato la proposta di direttiva sulle c.d. *asserzioni o dichiarazioni ambientali (esplicite)*³², COM(2023)166 *final*, quelle autodichiarazioni ambientali volontarie, applicabili ai professionisti che operano nell'Unione europea (a eccezione delle microimprese, esenti da alcune disposizioni), relativamente all'attestazione, alla comunicazione e alla verifica delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura ambientale. Un primo punto senz'altro cruciale di questa proposta è da rinvenirsi nel fatto che le informazioni usate per attestare le asserzioni ambientali esplicite dovrebbero avere basi scientifiche ed è opportuno ponderare attentamente eventuali omissioni di determinati impatti o aspetti ambientali (considerando 23). Se, da un lato, le asserzioni basate sull'Ecolabel UE o su equivalenti nazionali vantano solide basi scientifiche e criteri di sviluppo trasparenti, richiedono prove e verifiche da parte di terzi e prevedono un monitoraggio periodico, dall'altro vi sono

²⁹ Vale la pena ricordare altresì la COM(2020)381 *final* del 20 maggio 2020 della Commissione europea, che delinea la strategia c.d. *dal produttore al consumatore* per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

³⁰ Il riferimento è all'etichettatura ambientale degli imballaggi, di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, i cui obblighi sono applicati a partire dal 1° gennaio 2023; ma un importante sussidio è stato fornito dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) attraverso la predisposizione delle Linee guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi, documento privo di efficacia giuridica che rappresenta un utile *vademecum* per il relativo adempimento. Cfr. N. LUCIFERO, *Economia circolare e prodotti alimentari: l'etichettatura ambientale nel sistema delle fonti del diritto europeo e interno*, in S. GARDINI (a cura di), *Percorsi di circolarità, tra diritto ed economia*, in *Dir. econ.*, 2023, 91 ss.

Claim inerenti a tale aspetto, invece, sono: “meno plastica”, “plastica riciclata”, “biodegradabile”.

³¹ A. LEONE, *Advertising e tutela del consumatore verde*, in *Dir. ind.*, 2021, 73 ss.

³² Il riferimento è all'art. 2, lettera o), Dir. 2005/29/CE.

elementi per ritenere che numerosi marchi ambientali attualmente presenti sul mercato dell'UE siano ingannevoli; in particolare non sempre si prevedono procedure di verifica sufficienti e pertanto le asserzioni ambientali esplicite presentate attraverso i marchi ambientali dovrebbero essere basate su un sistema di certificazione (considerando 39). È essenziale che le asserzioni ambientali esplicite rispecchino correttamente le prestazioni e gli impatti ambientali che ne formano oggetto e tengano conto delle più recenti prove scientifiche (considerando 49).

Il secondo punto fondamentale è, per l'appunto, quello delle prove scientifiche che, insieme alla conseguente verifica dei *claims*, permeano diversi considerando e articoli, ai fini valutativi degli stessi, ma soprattutto di una più ampia tutela del consumatore.

Il terzo tassello è dato dall'importanza della conoscibilità delle informazioni, che si esplica, oltre che in forma fisica, sotto forma di QR *code*, quale importante risultato del progresso tecnologico, specie nel campo della *supply chain*.

In ultimo l'art. 17, rubricato "Sanzioni", al comma 1, prevede che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione; le sanzioni previste dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

A tal proposito è opportuno menzionare la recentissima Dir. 2024/825/UE (c.d. *anti-greenwashing*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali³³ e dell'informazione che, valorizzando le informazioni

³³ Anche se un passo avanti era stato già fatto dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della Dir. 2019/633/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. Ma è proprio del 16 gennaio 2024 l'ultimo importante caso PS12496 - "Fileni sostenibilità", provvedimento n. 31025, che vede l'AGCM irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria alla Fileni Alimentare s.p.a. per essere incorsa in una pratica commerciale scorretta *ex artt.* 20, comma 2 e 21, comma 1, lett. b), c.cons., a dimostrazione di quanto questo fenomeno sia ancora da eradicare.

ambientali: getta le basi per il contrasto all'obsolescenza programmata; definisce l'asserzione ambientale, vieta quelle generiche ed esplicita la *condicio sine qua non* delle asserzioni ambientali future – in particolare è fatto divieto di quelle basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra che sostengono che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente; focalizza l'attenzione sull'esclusività dei marchi di sostenibilità basati su un sistema di certificazione.

È evidente, in base a quanto suesposto, la forte vocazione interdisciplinare di questo nuovo “diritto dello sviluppo sostenibile” che lo rende di fatto interoperabile, stante la capacità di declinarsi nelle diverse branche del diritto generando per l'appunto una connessione sistemica.

L'evoluzione terminologica rappresenta senz'altro un punto di partenza e non di arrivo nella semantica, al pari di quanto si è visto per i diversi *claims*, tanto emerge nel passaggio dal concetto di sostenibilità a quello di transizione nonché dal concetto di circolarità a quello di rigenerazione; proprio nell'ambito del primo passaggio si sta affermando un nuovo termine: quello della c.d. *transilienza*, a voler sottolineare le potenziali capacità della transizione ad affrontare e superare le criticità del terzo millennio con spirito resiliente³⁴. Quello del cambiamento climatico è un processo articolato che si colloca all'interno della c.d. *twin transition*, vale a dire quella ambientale ma anche quella digitale, in cui probabilmente lo sviluppo di nuove tecnologie possono favorire la c.d. *decarbonizzazione*, *carbon neutrality*.

Lo sforzo ecologico dell'Unione europea è sicuramente tangibile rispetto ad altre realtà continentali, basti pensare alla Dir. (UE) 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente – nello specifico il riferimento è all'inquinamento marino

³⁴ La capacità di affrontare gli shock economici, sociali e ambientali e/o i persistenti cambiamenti strutturali in modo equo, sostenibile e inclusivo, ex art. 2 Reg. UE 2021/241. B. BOSCHETTI, M.D. POLI, *The pandemic curvature of democratic space/time. A legal perspective*, in D. PALANO (a cura di), *State of emergency. Italian democracy in times of pandemic*, Milano, 2022, 39; B. BOSCHETTI, *Ecosistemi culturali (e giuridici) per la cura della città*, in *Rapporto della Fondazione Ambrosianeum. Ripartire: il tempo della cura*, Milano, 2021.

da plastica – che annovera la c.d. *doppietta 25-30* e cioè l’obiettivo del 25% per il contenuto riciclato nelle bottiglie di plastica entro il 2025 e del 30% entro il 2030. Ancora, si ricordano le nuove norme in materia di imballaggi per far fronte a questa crescente fonte di rifiuti, D.M. 28 settembre 2022, n. 360, il cui scopo è quello di fornire chiarezza al consumatore mediante un’etichettatura idonea, anche rispetto alle plastiche a base biologica, compostabili e biodegradabili, che quindi elimini la potenziale confusione rispetto allo smaltimento degli imballaggi nei contenitori per il riciclo. Da ultimo, il *Green Deal* rimarca la riciclabilità dei rifiuti da imballaggi in plastica che dovrà essere aumentata al 55% entro il 2030.

Seppur lunga e tortuosa la strada verso la “neutralità climatica” deve restare il faro-guida da seguire, il che dovrebbe permettere di consegnare alle generazioni successive un “ambiente” migliore nel continuo rispetto di un approccio precauzionale da contestualizzare in ogni fase di questo percorso evolutivistico.

2. L’importanza delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Un’applicazione pratica della transizione ecologica è rappresentata dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)³⁵ in virtù della fattiva collaborazione tra imprese, cittadini e amministrazione nella c.d. *peer production and sharing of renewable energy*. Queste traggono la loro *ratio* dal fatto che la totalità di soggetti privati e pubblici possono essere inquadrati quali consumatori e produttori di energia cooperando per il raggiungimento del proprio fabbisogno e mantenendo alta l’attenzio-

³⁵ Per un approfondimento sulle CER si l. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, in *Resp. civ. prev.*, 2023, 385 ss.; G. LA ROSA, *Le comunità energetiche rinnovabili: riflessioni sull’“affidabilità” del sistema di incentivazione di cui al decreto RED II*, in *ambientediritto.it*, 2022, 1 ss.; C. EVANGHELIA PAPADIMITRIU, *Le comunità energetiche rinnovabili: le protagoniste della transizione ecologica*, in *Comun. internaz.*, 2023, 347 ss.

ne verso le fonti rinnovabili, quale forma di tutela ambientale³⁶. Tale collaborazione, quale forma di partenariato pubblico-privato³⁷, è strumentale per il raggiungimento di obiettivi economico-sociali e ambientali³⁸.

Le CER trovano il loro comparto di fonti normative sia a livello nazionale che europeo, in cui sono identificati gli elementi essenziali dei soggetti pubblici e privati partecipanti: la prima è la Dir. 2018/2001/UE (c.d. *RED II*) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018³⁹; la seconda è il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; la terza è stata l'art. 42-*bis* del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, "Milleproroghe", convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8.

³⁶ «In particolare, da lato privato i cittadini possono promuovere la costituzione delle CER e le imprese possono fare parte della comunità oppure occuparsi esclusivamente della gestione come soggetti "esterni"; dal lato pubblico le amministrazioni possono partecipare oppure limitarsi a supportare la realizzazione dei progetti». Così, C. MARI, *Le comunità energetiche: un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato per la transizione ecologica*, in *Federalismi.it*, 2022, 112.

³⁷ Questo si fonda sul principio di sussidiarietà orizzontale, nello specifico cfr. l'art. 118, comma 4, Cost.

³⁸ «La finalità economica consiste nella riduzione dei costi che risultano minori utilizzando la propria energia rispetto a quella fornita dalla rete pubblica essendo esclusi gli oneri di sistema. La finalità sociale riguarda la creazione di una comunità di soggetti che collaborano tra loro e partecipano ai fabbisogni collettivi in modo responsabile e anche a vantaggio dei cittadini con minori risorse economiche. Infine, la finalità più evidente è quella ambientale che attiene alla promozione della produzione di energia rinnovabile al fine di abbandonare le fonti fossili per la transizione energetica». Sempre, C. MARI, *op. cit.*, 112.

³⁹ L'art. 22 annovera «una disciplina dettagliata sulle comunità energetiche. [...] Peraltro, l'importanza della collaborazione emerge anche nel punto quattro dell'art. 22, lett. e), che prevede la parità di trattamento tra i componenti delle CER. In particolare, la direttiva ritiene determinante un trattamento equo e non discriminatorio dei consumatori che partecipano alla CER per impedire l'imposizione di criteri troppo rigidi per eventuali nuovi membri o per categorie di partecipanti (pubblici o privati). [...] In altre parole, i soggetti pubblici e privati che fanno parte della comunità energetica sono posti in una condizione di sostanziale parità, nella quale le diverse posizioni giuridiche sono poste sullo stesso piano e in modo simmetrico». Così, C. MARI, *op. cit.*, 113-114.

Riconosciute come soggetti di diritto autonomo, le CER sono subordinate al rispetto di taluni requisiti (art. 31, comma 1, d.lgs. 199/2021): a) i servizi di che trattasi sono da fornire a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, non rientra quello di realizzare profitti finanziari; b) l'esercizio dei poteri di controllo deve far capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche reso noto dall'ISTAT; c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla CER non può costituire attività commerciale e industriale principale; d) la partecipazione è aperta a tutti i consumatori, inclusi quelli vulnerabili o appartenenti a famiglie a basso reddito.

Relativamente alle modalità in cui le predette operano, le condizioni sono le seguenti (art. 31, comma 2, d.lgs. 199/2021): a) ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER; b) l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione; c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio; d) i membri delle comunità possono accedere ai regimi di sostegno e agli strumenti di promozione (Titolo II, d.lgs. 199/2021) alle condizioni e con le modalità stabilite; e) la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Anche in questo caso, come trapelato in precedenza, la valenza delle informazioni costituisce lo snodo centrale, posto che

i cittadini e le imprese sono, a loro volta, messi in condizione di ottenere le medesime informazioni a disposizione della parte pubblica per un coinvolgimento attivo e paritario nelle comunità. Ciò emerge chiaramente dalla circostanza che – mediante le informazioni a disposizione – i privati possono svolgere un ruolo di promozione nei confronti dei soggetti non ancora coinvolti nei progetti in parallelo al ruolo di facilitatore dell’amministrazione. [...] I cittadini e le imprese devono essere a loro volta consapevoli dei vantaggi e delle opportunità relative a un coinvolgimento nella realizzazione delle comunità energetiche. In effetti, soltanto un’adeguata conoscenza delle modalità di intervento nelle comunità e delle conseguenze favorevoli in termini economici, sociali e ambientali consente una partecipazione attiva dei privati. Al contrario, la carenza di informazioni sui nuovi modelli di partenariato implica che i progetti siano promossi dalla sola parte pubblica o da un numero limitato di soggetti privati maggiormente “sensibili” alle tematiche ambientali, vanificando la finalità collaborativa e inclusiva presente nella normativa relativa alle CER⁴⁰.

3. *L’informazione quale strategia sostanziale realmente vincente per fronteggiare il greenwashing*

Ciò che emerge dalla trattazione *de qua* è la rilevanza delle informazioni⁴¹, si pensi a quelle fornite all’interno dei rapporti asimmetrici, nel diritto del consumo, che godono di un peso sostanziale nella valutazione della condotta del *professionel*.

In tale prospettiva, l’AGCM⁴² ha, per esempio, posto l’attenzione sui messaggi promozionali che mettono in rilievo la sostenibilità aziendale nonché dei relativi beni che circolano, precisando che la ragionevole decodifica operata dai consumatori è di trovarsi di fronte a un produttore che fa della tutela dell’ambiente uno dei suoi principali obiettivi

⁴⁰ C. MARI, *op. cit.*, 131-132.

⁴¹ Copiosa è la dottrina in materia di informazione, ma fra tutte le voci si segnala quella di D. RUSSO, *Sull’informazione nei contratti*, Napoli, 2016.

⁴² Con delibera 4 agosto 2016, n. 26137.

e verso la quale, nella consapevolezza di una particolare responsabilità sociale, è orientata la propria strategia produttiva. Questi sono suscettibili di indurre in errore i consumatori, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), c.cons., con riferimento alla vocazione ambientale e alla responsabilità sociale rivendicata dal produttore.

Tale *excursus* conduce a un altro dei problemi di matrice giusprivatistica/giuscommercialistica, vale a dire quello della responsabilità sociale dell'impresa dichiarante, rispetto alle aspettative *green* del consumatore medio, ingenerando un divario

tra apparenza e realtà, capace di influenzare il contraente svantaggiato dall'asimmetria informativa: oggetto di valutazione deve essere il comportamento dell'impresa che, affermandosi "socialmente responsabile", dichiara pubblicamente di rispettare il proprio codice e i principi ivi contenuti, ovvero si avvale di claims di sostenibilità, ma attua comportamenti diametralmente opposti dal punto di vista sociale o ambientale⁴³.

Ma le principali criticità, come si dirà, attengono ai profili rimediali. Nello specifico, in materia di concorrenza sleale, l'art. 2598, comma 3, c.c., censura qualsiasi mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

La rilevata "matrice comune degli artt. 1175, 1137, 1375 e 2598 n. 3 e la possibilità che quelle regole, al di là delle rigide ripartizioni geometriche, siano utilizzabili, in concorso fra loro, in settori peculiari di attività per precisare concretamente il contegno dovuto e le tutele esperibili"⁴⁴ ha chiari riflessi sulle modalità di controllo delle dichiarazioni e del comportamento del professionista durante la fase prenegoziale e sulla determinazione della sua responsabilità⁴⁵.

La surrichiamata buona fede finisce per divenire, pertanto, una clausola generale pervasiva, al di là della fase delle trattative di cui al-

⁴³ F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contr. impr.*, 2021, 298.

⁴⁴ G. VETTORI, *Anomalie e tutele nei rapporti di distribuzione tra imprese. Diritto dei contratti e regole di concorrenza*, Milano, 1983, 113.

⁴⁵ F. BERTELLI, *op. cit.*, 304.

l'art. 1337 c.c., che soddisfa l'«esigenza socialmente diffusa di chiarezza nei rapporti economici e di coerenza dei relativi comportamenti»⁴⁶, con la conseguenza dell'instaurarsi di obblighi precontrattuali di informazione concernenti «tutti i fatti e le circostanze che assumano rilievo ai fini di un'adeguata ponderazione dell'operazione economica che si intende realizzare»⁴⁷.

4. I rimedi avverso le pratiche commerciali scorrette nella lotta al greenwashing

Chiarito che il *greenwashing* costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole, *rectius* una pratica commerciale scorretta, è opportuno soffermarsi sulle reazioni del nostro ordinamento a fronte di tale illecito. Ebbene, il diritto italiano – recependo i modelli di *common law* importati dall'Unione europea – prevede che la violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette venga assoggettata, in prima battuta, a specifiche misure di *public enforcement* e, in seconda battuta, a rimedi civilistici giudiziari, di *private enforcement*⁴⁸.

Per quanto riguarda la figura del consumatore⁴⁹, i rimedi privatistici dovranno individuarsi tenendo conto, da un lato, della matrice europea della disciplina e, dall'altro, delle recentissime riforme intervenute.

⁴⁶ G.M. UDA, *La buona fede nell'esecuzione del contratto*, Torino, 2004, 80.

⁴⁷ G. CAPALDO, *Tutela del cliente e gestione d'impresa nei contratti bancari*, in A.R. ADIUTORI (a cura di), *Governo dell'impresa e responsabilità dei gestori. Giornata di studio in ricordo di Salvatore Pescatore (Roma 15 maggio 2009)*, Padova, 2012, 371 ss.

⁴⁸ A. GENOVESE, *Profili di public e private enforcement dei divieti di pratiche commerciali scorrette. Anche con riferimento ai settori regolati*, in *Giur. comm.*, 2022, I, 766.

⁴⁹ In questo scritto si è focalizzata l'attenzione sulla sola figura del consumatore; tuttavia, le condotte di *greenwashing* – determinando al contempo un atto di concorrenza sleale – possono essere lesive anche degli imprenditori concorrenti del *greenwasher*. Su questi profili, per ragioni di brevità, sia consentito il rinvio a F. CESAREO, G. PIROTTA, *op. cit.*, *passim*. I rimedi di *private enforcement* a favore di questi soggetti sono

Nella primigenia versione della Dir. 2005/29/CE, sulle «pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno», mancava una disposizione che elencasse i rimedi civilistici in reazione a tale illecito; coerentemente, l'art. 11, comma 1, della medesima direttiva richiedeva che i singoli stati membri assicurassero l'esistenza di «mezzi adeguati ed efficaci per combattere le pratiche commerciali sleali [...] nell'interesse dei consumatori». Infine, il comma 2 del medesimo articolo imponeva (e impone tuttora) l'obbligo per gli stati membri di approvare disposizioni atte a promuovere azioni giudiziarie contro tali illeciti.

Alla luce della normativa europea, il legislatore interno decise di non dettagliare le azioni del consumatore nel d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, senza che ciò comportasse inattuazione della direttiva comunitaria⁵⁰.

Dando un segnale di forte discontinuità rispetto al passato, il legislatore europeo ha recentemente approvato la Dir. 2019/2169/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 con cui ha introdotto nella Dir. 2005/29/CE il nuovo art. 11-*bis*, rubricato «Rimedi»⁵¹; tale previsione ha definitivamente colmato la suddetta lacuna stimolando, altresì, l'intervento del legislatore italiano.

A distanza di alcuni anni, è quindi entrata in vigore la disciplina di attuazione della nuova direttiva (il d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26) che ha modificato il codice del consumo, introducendo il nuovo comma 15-*bis*

enucleati nel codice civile e, nello specifico, negli artt. 2599 e 2600 c.c. (rispettivamente, tutela inibitoria e risarcitoria avverso l'illecito concorrenziale).

⁵⁰ V.C. DALIA, *Sanzioni e rimedi individuali "effettivi" per il consumatore in caso di pratiche commerciali scorrette: le novità introdotte dalla direttiva 2161/2019/UE*, in *Riv. dir. ind.*, 2020, 346. Sulle possibili interpretazioni del diritto interno, C. GRANELLI, *Pratiche commerciali scorrette: tutele individuali*, in *NGCC*, 2019, 1 ss.; A.P. SEMINARA, *La tutela civilistica del consumatore di fronte alle pratiche commerciali scorrette*, in *Contr.*, 2018, 689 ss.; F. GIRINELLI, *L'accertamento di una pratica commerciale scorretta*, in *Jus Civile*, 2016, 449 ss. In giurisprudenza, *ex multis*, Cass., 12 gennaio 2021, n. 261; Cass., Ss.Uu., 15 gennaio 2009, n. 794.

⁵¹ Sulla direttiva, si v. L. GUFFANTI PESENTI, *Pratiche commerciali scorrette e rimedi nuovi. La difficile trasposizione dell'art. 3, co. 1, n. 5), dir. 2019/2161/UE*, in *Eur. dir. priv.*, 2021, 646 ss.; C. DALIA, *op. cit.*, 331 ss.

all'art. 27⁵². Tale disposizione sancisce il potere dei consumatori lesi da pratiche commerciali scorrette di

ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.

Per completezza, si evidenzia altresì che una parte della dottrina – valorizzando il fattore della difformità tra le caratteristiche pubblicizzate e quelle del bene venduto – ha sottolineato come una pratica commerciale scorretta possa altresì legittimare l'applicazione della normativa consumeristica in materia di conformità dei beni al contratto di vendita *ex artt.* 128 e ss. c.cons.⁵³. Se tale lettura fosse corretta, i rimedi attribuiti al consumatore sarebbero ulteriormente accresciuti, andando altresì a ricomprendere la riparazione o la sostituzione del bene difforme.

L'estrema complessità della questione, unitamente a ragioni di brevità, suggeriscono di non dilungarsi sul rapporto tra i suddetti rimedi⁵⁴, rimandando la trattazione della questione – per quanto d'interesse – all'analisi dei rimedi collettivi, che verrà di seguito sviluppata.

⁵² Sulla riforma, G. DE CRISTOFARO, "Rimedi" privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-bis della Direttiva 2005/29/CE (comma 15-bis, art. 27 c.cons.), in *NLCC*, 2023, 445 ss.

⁵³ Tale tesi si fonda sull'assunto secondo il quale il venditore sarebbe «contrattualmente vincolato alle dichiarazioni pronunciate prima della conclusione del contratto, nella misura in cui queste giochino un ruolo fondamentale nella scelta del consumatore», così G. MARCATAJO, *Trasparenza del mercato, tutela del consumatore, e green washing*, in *Jus*, 2022, 184 ss.; cfr. M. TOMMASINI, *Green claim e sostenibilità ambientale. Le tutele e i rimedi apprestati dall'ordinamento contro le pratiche di greenwashing*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, 876 ss.

⁵⁴ Alle forme di tutela sopra indicate, deve aggiungersi la tutela inibitoria individuale per cui si è ormai addivenuti a un riconoscimento atipico generalizzato; sul tema, A. MOTTO, *Note per l'azione di condanna nella giurisdizione civile*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, 911 e 929.

5. *I rimedi collettivi: la class action ex art. 840-bis e ss. c.p.c. e l'azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.*

Premesso che, quantomeno astrattamente, i singoli consumatori sono dotati di un ampio ventaglio di rimedi privatistici avverso le pratiche commerciali scorrette, in questo paragrafo si valuterà se – e in che misura – tali strumenti siano esperibili in forma collettiva e se l'aggregazione delle situazioni giuridiche tutelabili sia conveniente nel reprimere il *greenwashing*.

Il primo rimedio da considerare è la *class action* di cui all'art. 840-bis e ss. c.p.c.; tale strumento – alla luce della propria regolamentazione – consente, a ciascun individuo danneggiato (il c.d. *lead plaintiff*) e alle «organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano» la tutela dei diritti concretamente lesi, di agire collettivamente «nei confronti delle imprese ovvero di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità» per il ristoro dei danni da questi provocati nello svolgimento delle loro attività.

Partendo dalle tematiche di legittimazione – e, nello specifico, dalla legittimazione passiva –, non sussistono particolari criticità poiché, costituendo il *greenwashing* una fattispecie di pubblicità ingannevole, la condotta è certamente ascrivibile all'attività imprenditoriale di promozione di prodotti o servizi⁵⁵.

Per quanto riguarda, invece, la legittimazione attiva degli enti esponenziali, occorre chiarire che tali soggetti potranno promuovere una *class action* solo a seguito dell'iscrizione presso il pubblico elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 840-bis, comma 2, c.p.c.⁵⁶. Peraltro, per accertare l'effettiva ricorribilità degli enti esponenziali alla *class action*, occorrerà chiarire la portata del nuovo art. 140-ter, comma 2, c.cons., ove è previsto che gli enti legittimati a proporre le nuove azioni rappresentative (ossia le organizzazioni a tutela dei consumatori) non possono «agire con l'azione di classe prevista» dal codice di rito

⁵⁵ V.R. DONZELLI, *L'ambito di applicazione e la legittimazione ad agire*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action*, Ospaletto, 2019, 6 ss.

⁵⁶ Sull'argomento, D. DALFINO, *Forme di tutela e oggetto del processo*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Class action e azione inibitoria collettiva*, Milano, 2021, 20 ss.

quando gli illeciti dedotti rientrano nella fattispecie dell'allegato II-*septies* c.cons. La questione verrà quindi chiarita nel prosieguo, quando verrà vagliata la fruibilità delle azioni rappresentative per reagire alle pratiche commerciali scorrette.

Il principale limite alla fruibilità della *class action* (anche per reprimere una condotta commerciale scorretta) deriva, però, delle situazioni sostanziali ivi deducibili, i c.d. *diritti individuali omogenei*; tale concetto, di natura prettamente processuale, impone al giudice – vagliando l'ammissibilità dell'azione – di verificare l'omogeneità dei danni-conseguenza risarcibili a ciascun danneggiato⁵⁷, accertando altresì che la determinazione del *quantum* ristorabile prescinda da valutazioni eccessivamente personalizzate e dalla necessità di assumere prove costituenti diversificate per ciascun *class member*⁵⁸.

Venendo al *greenwashing*, considerato che i consumatori sono caratterizzati da un'identica soggettività giuridica⁵⁹, dal perseguimento di scopi tendenzialmente uniformi⁶⁰ e dall'operatività sul mercato in modo simile⁶¹, dovrebbe concludersi che essi si trovino in posizioni tenden-

⁵⁷ Sulla tematica, anche per ulteriori rinvii dottrinali e giurisprudenziali, sia consentito il richiamo a F. CESAREO, G. PIROTTA, *op. cit.*, 227 ss.

⁵⁸ Così, R. DONZELLI, *op. cit.*, 22 ss.; l'impossibilità di assumere prove diverse da quelle documentali nella fase di adesione dei singoli danneggiati è espressamente sancita nell'art. 840-*octies*, comma 3, c.p.c.

⁵⁹ Malgrado taluno prediliga una nozione allargata di consumatore (E. GABRIELLI, *Il consumatore e il professionista*, in E. GABRIELLI, E. MINERVINI (a cura di), *I contratti dei consumatori*, I, Torino, 2005, 33 ss.), la disciplina del codice del consumo e, nello specifico, la definizione di cui all'art. 3, come quella dell'art. 18, prevedono che il consumatore possa unicamente essere una persona fisica. Cfr. G. CHINÉ, *Sub. Art. 3*, in V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, Milano, 2019, 20 ss.

⁶⁰ L'attività del consumatore – connotata dalla non professionalità – ha come scopo il soddisfacimento di un bisogno della sfera privata, personale o familiare. In giurisprudenza, Trib. Firenze, 1° ottobre 2014 e Trib. Trento, 3 settembre 2014, in *Banche dati Wolters Kluwer*; in dottrina, A. BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, Milano, 2017, 17 ss.

⁶¹ Quando opera, il consumatore si trova a concludere contratti in presenza di forti asimmetrie informative che rischiano di distorcere l'ordinato ed efficiente svolgimento delle dinamiche di mercato; v. S. STEFANELLI, *Il codice del consumo*, in A. PALAZZO, A. SASSI (a cura di), *Diritto privato del mercato*, Perugia, 2007, 185 ss.

zialmente assimilabili e che possano intentare una *class action* non solo per la singola condotta ingannevole (che è evidentemente plurioffensiva), ma anche per gli illeciti abituali avvenuti, per esempio, con diversi strumenti di comunicazione⁶².

Per quanto attiene, invece, alla proficuità del rimedio, deve ritenersi che la *class action* – con l’istruttoria differenziata *ex art. 840-quinquies* c.p.c., favorevole al danneggiato⁶³ – possa agevolare il consumatore leso dal *greenwashing*, alleggerendo la sperequazione economica e informativa esistente tra le parti; malgrado ciò, la necessità di preservare la serialità delle pretese (la c.d. *commonality*)⁶⁴ rischia di rendere il rimedio inutilizzabile quando vengano richiesti pregnanti accertamenti personalizzati sui danni patiti da ciascun *class member*.

Accantonata l’azione di classe, occorre ora soffermarsi sulla seconda procedura citata, ossia sull’inibitoria collettiva di cui all’art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. Tale azione – in virtù della disciplina positiva – consente «a chiunque abbia interesse», alle «organizzazioni» e alle «associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutarî comprendano la tutela degli interessi [concretamente] pregiudicati», di richiedere la «pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti» al fine di «ottenere l’or-

⁶² Cfr. Trib. Venezia, ord. 25 maggio 2017, in *Corr. giur.*, 2018, 216 ss. che ha pronunciato sul celeberrimo caso *Dieselgate*.

⁶³ Il *favor* a beneficio del danneggiato è riscontrabile nell’art. 840-*quinquies*, comma 3, c.p.c. nella parte in cui specifica che, in caso di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, «l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso» è posto, di regola, «a carico del resistente» (sull’argomento A.D. DE SANTIS, *La trattazione, l’istruzione e la decisione*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Class action e azione inibitoria collettiva*, Milano, 2021, 158) e nell’art. 840-*quinquies*, commi da 5 a 13, c.p.c. che, disciplinando l’ordine di esibizione, prevedono ampie deroghe alla disciplina generale riguardanti: il criterio meno rigido di ammissibilità del mezzo, l’oggetto più ampio della richiesta istruttoria e, infine, le sanzioni più gravose per l’inottemperanza all’ordine del giudice (sul tema, A. MENGALI, *La fase istruttoria nella nuova azione di classe*, in *Giur. it.*, 2019, 2311 ss.).

⁶⁴ Sul concetto di *commonality* nel diritto statunitense, v. G. GERARDO, *Comparazione tra la disciplina della class action nel diritto statunitense e l’azione di classe italiana alla luce della legge n. 31 del 2019*, in *Judicium*, 16 settembre 2020; G. VILLA, *Il danno risarcibile nell’azione collettiva*, in *Danno e resp.*, 2009, *passim*.

dine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva».

Dato che anche questa azione «può essere esperita nei confronti di imprese o di enti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità» per condotte relative allo «svolgimento delle loro rispettive attività»⁶⁵, non dovrebbero sussistere problemi di legittimazione passiva nell'utilizzo dell'azione avverso le pratiche commerciali scorrette e, quindi, il *greenwashing*.

Per quanto riguarda, invece, la legittimazione attiva, anche in questo caso il legislatore ha riconosciuto la fruibilità dell'azione non solo agli enti esponenziali, ma anche a qualsiasi soggetto interessato a ottenere la cessazione della condotta illegittima⁶⁶. Per quanto attiene, quindi, alla prima categoria di legittimati, si rileva che – se anche in questo caso le associazioni dei consumatori dovranno ottenere l'iscrizione nel registro del Ministero della Giustizia, prima di intentare l'inibitoria – la proponibilità dell'azione non è certamente impedita dall'art. 140-ter, comma 2, c.cons. (in materia di azioni rappresentative), che influisce unicamente sull'esperibilità della *class action*. Per quanto concerne, invece, la seconda categoria di legittimati (quella dei c.d. *soggetti interessati*), è indubbio che ciascun consumatore potenzialmente pregiudicabile dalla pratica commerciale scorretta sia interessato alla cessazione della condotta illecita e a tutte le misure a essa conseguenti⁶⁷.

In merito alle situazioni soggettive tutelabili, l'inibitoria collettiva viene concessa per neutralizzare e impedire la reiterazione di una condotta illecita, potenzialmente lesiva di interessi collettivi (e non di “di-

⁶⁵ V.A. CARRATTA, *I nuovi procedimenti collettivi: considerazioni a prima lettura*, in *Giur. it.*, 2019, 2298.

⁶⁶ Su questa specifica legittimazione attiva, A. BELLELLI, *Riflessioni critiche sull'azione inibitoria collettiva nella nuova formulazione introdotta nel codice di procedura civile*, in *NGCC*, 2021, 1431 ss.

⁶⁷ La valida proponibilità dell'azione collettiva andrà valutata, nel caso concreto, tenendo anche conto dell'interesse ad agire in capo al consumatore. Ragioni di brevità non consentono in questa sede di soffermarsi sulla questione della legittimazione ad agire con l'azione inibitoria (anche collettiva) e sul suo intersecarsi con il diverso concetto di interesse ad agire; sul tema, sia quindi consentito rinviare – *ex plurimis* – a I. PAGNI, *L'azione inibitoria collettiva*, in *Giur. it.*, 2019, 2330 ss.

ritti individuali omogenei”); in tal senso, quindi, il rimedio acquisisce natura preventiva poiché, inibendo una condotta illecita già realizzatasi, impedisce il verificarsi del danno o il suo aggravamento⁶⁸.

Accanto al capo inibitorio in senso stretto, il legislatore ha però previsto che il giudice investito dell’azione di cui all’art. 840-*sexiesdecies* c.p.c. può anche disporre tutte le «misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate».

Sull’ampiezza delle misure ripristinatorie la dottrina e la giurisprudenza si sono a lungo interrogate, giungendo spesso a opinioni non condivisibili; considerata – però – l’autonoma dignità dei rimedi risarcitori e restitutori⁶⁹, deve concludersi che la tutela ripristinatoria non possa condurre all’accertamento di diritti individuali in capo ai soggetti lesi, ma che – tuttalpiù – imponga degli «obblighi sostanziali tesi alla rimozione degli effetti prodotti dall’illecito, obblighi che vengono ricostruiti nella loro dimensione globale, aggregata e dunque generica»⁷⁰.

Tornando, dunque, alle pratiche commerciali scorrette, considerata l’idoneità dell’illecito a protrarsi e ripetersi nel tempo (per esempio sotto forma di campagne pubblicitarie durature o atte a riproposizione), l’esperibilità dell’inibitoria collettiva – accompagnata eventualmente da misure ripristinatorie⁷¹ – dovrebbe pacificamente ammettersi per reagire alle condotte illecite di “lavaggio verde”.

Nel complesso, il rimedio appare proficuo poiché, beneficiando del procedimento della *class action* (a cui l’art. 840-*sexiesdecies* fa espres-

⁶⁸ Sul punto, si vedano le attente osservazioni di A.D. DE SANTIS, *L’inibitoria collettiva: profili processuali*, in U. RUFFOLO (a cura di), *Class action e inibitoria collettiva*, Milano, 2021, 278 ss.

⁶⁹ Cfr. D. AMADEI, *La nuova azione inibitoria collettiva*, in B. SASSANI (a cura di), *Class action*, Ospedaletto, 2019, 240.

⁷⁰ Così, A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *La nuova azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 256. Sul tema, nella vigenza dell’abrogata disciplina dell’inibitoria consumeristica ex art. 140 c.cons., cfr. A.D. DE SANTIS, *Questioni in tema di inibitoria collettiva, misure «ripristinatorie» e reintegrazione patrimoniale in favore dei consumatori*, in *Giur.it.*, 2008, 2800 ss.

⁷¹ Si pensi al caso in cui il giudice, accanto all’inibizione dal commercializzare nuovi prodotti dotati di *green claims* ingannevoli, ordini al *greenwasher* di recuperare/riacquistare quelli già distribuiti tra i rivenditori.

so rinvio), attribuisce al proponente – sia esso l’ente esponenziale o il singolo interessato – l’istruttoria differenziata di cui si è accennato, che riduce il divario economico e informativo esistente tra le parti⁷². Desta, invece, qualche perplessità la scelta di imporre la separazione tra inibitoria collettiva e *class action* in caso di loro proposizione contestuale (art. 840-*sexiesdecies*, comma 9, c.p.c.)⁷³: considerati tutti i benefici legati al *simultaneus processus*, in ipotesi di palese mendacità o genericità del *claim*, il rapporto costi-benefici delle azioni collettive potrebbe far dubitare della loro preferibilità rispetto alle rispettive azioni individuali che sono ordinariamente cumulabili.

6. *Segue: le azioni rappresentative*

Proseguendo nell’analisi dei rimedi collettivi, non è possibile ignorare la recentissima entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, che – attuando la Dir. 2020/1828/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020⁷⁴ – ha introdotto nel Codice del consumo le c.d. *azioni rappresentative* (art. 140-*ter* e ss. c.cons.). Tali strumenti costituiscono un rimedio a

tutela degli interessi collettivi dei consumatori promoss[o], nelle [specifiche] materie di cui all’allegato II-*septies* [del codice del consumo], da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo

⁷² Nel senso della piena compatibilità tra la disciplina dell’istruttoria dell’azione di classe e l’inibitoria collettiva, si veda A. TEDOLDI, G.M. SACCHETTO, *op. cit.*, 245. Si vedano le osservazioni critiche di I. PAGNI, *op. cit.*, 2330 ss.

⁷³ In senso critico, A.D. DE SANTIS, *L’inibitoria collettiva: profili processuali*, cit., 282.

⁷⁴ Per l’analisi alla direttiva, R. CAPONI, *Ultime dell’Europa sull’azione di classe (con sguardo finale sugli Stati Uniti e il Dieselgate)*, in *Foro it.*, 2019, V, 332 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Azioni “rappresentative” e tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, in *NLCC*, 2022, 1010 ss.; M. BONA, *La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, in *Giur. it.*, 2021, 252.

a detrimento del professionista che ha commesso l'illecito consumistico (art. 140-ter c.cons.).

Prima di soffermarsi sulla nuova normativa, occorre, però, accertare che le pratiche commerciali scorrette rientrino nelle materie elencate dall'allegato II-*septies* al c.cons; se così non fosse, il nuovo rimedio collettivo non sarebbe infatti esperibile da parte degli enti legittimati. Ebbene, guardando al testo dell'allegato (e, nel dettaglio, al n. 14), deve ritenersi che l'espresso richiamo al d.lgs. n. 146/2007 legittimi indiscutibilmente la proposizione dell'azione rappresentativa per reprimere siffatto illecito⁷⁵.

In punto di legittimazione, assodato che i soggetti passivi sono i "professionisti" (ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce per i fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale), nel novero dei legittimati attivi non troviamo i singoli consumatori pregiudicati, bensì le sole associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco istituito presso il Ministero dello sviluppo economico *ex art.* 137 c.cons.

Tale constatazione consente, da un lato, di confermare l'utilizzabilità del rimedio in caso di *greenwashing* e, dall'altro, come anticipato, di escludere la fruibilità della *class action ex art.* 840-*bis* e ss. c.p.c. da parte degli enti esponenziali a tutela dei consumatori.

Tra le novità di maggiore impatto introdotte dal d.lgs. n. 28/2023 troviamo sicuramente le forme di tutela richiedibili con le azioni rappresentative; se, infatti, la possibilità di ottenere provvedimenti inibitori non attribuisce maggiori utilità dell'inibitoria *ex art.* 840-*sexiesdecies* c.p.c., il provvedimento compensativo potrebbe soddisfare bisogni di tutela ben più ampi della *class action* codicistica⁷⁶.

⁷⁵ Nel senso della fruibilità del rimedio avverso le pratiche commerciali scorrette, G. DE CRISTOFARO, "Rimedi" *privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette*, cit., 475 ss. e, nello specifico, per il *greenwashing*, G. MARCATAJO, *op. cit.*, 227 ss. Per una catalogazione delle materie individuate, v. M. BONA, *op. cit.*, 255 ss.

⁷⁶ Sull'estrema rilevanza della novità, v. G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, cit., 1032 ss., il quale rileva che per la prima volta viene sancita l'aggregabilità non solo dei diritti di credito, ma anche di diritti potestativi.

Per rendersene conto sarà sufficiente guardare all'art. 140-ter c.cons. ove prevede che il provvedimento compensativo costituisce la misura volta a «rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo» ai sensi delle discipline sostanziali violate.

Tornando, quindi, ai rimedi individuali concessi in caso di *greenwashing*, dovrebbe ritenersi che – sul piano astratto – le associazioni dei consumatori, con le azioni rappresentative, possano richiedere non solo il risarcimento dei danni collettivo, ma anche – in presenza dei presupposti sostanziali – la risoluzione collettiva del contratto e la riduzione collettiva del prezzo⁷⁷. Inoltre, se la giurisprudenza confermerà l'applicazione della disciplina sulla difformità dei beni compravenduti ex artt. 128 e ss. c.cons. alle condotte commerciali scorrette, sarà possibile in tal sede – sempre in presenza dei presupposti sostanziali – chiedere la riparazione o la sostituzione collettiva del bene difforme⁷⁸.

Al di là dei presupposti sostanziali, il legislatore ha chiarito che – al pari della *class action* – anche l'azione rappresentativa compensativa sarà ammissibile solo in presenza di “diritti individuali omogenei” ex

⁷⁷ L'azionabilità collettiva dei diritti potestativi di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo incontreranno i medesimi limiti dell'azionabilità del rimedio in forma individuale; così, se il risarcimento del danno potrà essere fatto valere nei confronti di chiunque abbia commesso un illecito consumeristico tutelato con l'azione rappresentativa, la risoluzione e la riduzione del prezzo potranno essere esercitati solo nei confronti della controparte contrattuale. Ciò è evidente nei casi di *greenwashing*, ove l'azione risarcitoria potrà essere esercitata verso chiunque abbia diffuso il *claim* ingannevole, mentre la risoluzione e la riduzione del prezzo potranno essere utilizzati solo se la condotta ingannevole è imputabile direttamente dall'altro contraente. Cfr. G. DE CRISTOFARO, “Rimedi” privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette, cit., 490 ss.

⁷⁸ Anche in questo caso, la tutela collettiva sconterebbe i medesimi limiti sostanziali della tutela individuale; conseguentemente, se la riparazione e la sostituzione dovessero ritenersi astrattamente applicabili, il rimedio potrebbe essere concesso solo in presenza di un contratto di vendita di beni (come definiti dall'art. 128 c.cons.). Inoltre, i suddetti rimedi ripristinatori potranno essere riconosciuti solo ove la riparazione o la sostituzione del bene siano possibili e non impongano al venditore costi sproporzionati (art. 135-bis c.cons.).

art. 140-*septies*, comma 8, lett. c), c.cons.; ciò comporterà, inevitabilmente, l'assimilabilità tendenziale delle situazioni soggettive ivi tutelabili dagli enti legittimati⁷⁹.

A pochi mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art. 27, comma 15-*bis*, c.cons., in presenza di un dettato normativo evidentemente lacunoso, è difficile trarre conclusioni certe sulla rinnovata ampiezza della tutela collettiva "compensatoria"; tuttavia, pare indiscutibile che la nuova tutela risolutiva, esercitata in forma collettiva, determini un importante passo avanti nell'esercizio aggregato delle pretese dei consumatori, anche in caso di *greenwashing*.

Chiariti questi profili meritevoli, deve però rilevarsi che l'*iter* procedimentale prescelto dal legislatore è certamente discutibile; nello specifico, la scelta di prevedere una disciplina unitaria per la prima fase del procedimento, comune a entrambe le forme di tutela (inibitoria e compensativa), presta il fianco a fondate critiche.

L'art. 140-*septies* c.cons. – rubricato «Azioni rappresentative» – disciplina, infatti, l'introduzione e la prima fase del rito applicabile, delineando dettagliatamente la presenza di un previo filtro di ammissibilità della procedura; ebbene, se questo preventivo vaglio assimila l'azione rappresentativa compensatoria alla *class action* codicistica, l'incombenza appesantisce immotivatamente le azioni rappresentative "inibitorie", introducendo una notevole discrepanza con l'azione inibitoria codicistica.

Nel complesso, la previsione di questo onere⁸⁰, l'introduzione di una specifica condizione di proponibilità dell'azione⁸¹ nonché la delinea-

⁷⁹ Al di là dell'oggetto della domanda, l'assimilabilità delle situazioni giuridiche soggettive dovrebbe presupporre l'omogeneità dei fatti posti a fondamento della domanda e della connotazione giuridica a essi attribuita. Inoltre, anche in questa sede, occorrerà che il giudice – in sede di ammissibilità dell'azione – accerti che la fase di adesione all'azione rappresentativa prescinda da valutazioni eccessivamente personalizzate e dalla necessità di assumere prove costituendo diversificate per ciascun consumatore.

⁸⁰ L'introduzione del vaglio di ammissibilità è certamente contraria alla finalità e alle caratteristiche della tutela inibitoria che – per sua natura – dovrebbe essere disposta celermente, prima che l'illecito determini il verificarsi di (ulteriori) danni.

⁸¹ L'art. 140-*octies* c.cons. prevede che l'azione rappresentativa inibitoria possa «essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti

zione di una disciplina istruttoria⁸² e sulle *astreintes*⁸³ meno favorevoli dell'inibitoria *ex art. 840-sexiesdecies* c.p.c., rischiano di depotenziare l'azione *de qua* a beneficio del rimedio codicistico.

Le criticità appaiono, invece, meno evidenti per l'azione compensativa poiché, oltre a non concorrere con l'azione codicistica, è caratterizzata da un *iter* processuale largamente sovrapponibile a quello della *class action*.

Tra le principali novità in materia di azioni rappresentative si trova, poi, la disciplina del *third party funding*, ossia dell'accordo con cui un soggetto – terzo alla controversia – si impegna a sostenere i costi della lite per una delle parti, a fronte di una frazione del credito eventualmente liquidato all'esito del giudizio⁸⁴. Il d.lgs. n. 28/2023 ha previsto norme di dettaglio volte a evitare conflitti di interessi, anche potenziali, tra il finanziatore dell'azione e i consumatori che ne beneficiano. Nello specifico, accanto a disposizioni di rilevanza amministrativa⁸⁵, il legi-

legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata [...] la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori».

⁸² L'art. 140-*octies*, richiamando ai soli commi da 4 a 14 dell'art. 840-*quinquies* c.p.c., esclude che – nell'azione rappresentativa inibitoria – possa trovare applicazione il comma 3 di tale disposizione che prevede, di regola, l'anticipazione dei costi della CTU in capo al resistente.

⁸³ L'art. 140-*terdecies* c.cons. – che disciplina le *astreintes* nell'azione rappresentativa inibitoria – prevede dei limiti quantitativi per le misure di coercizione indiretta (da 1000 a 5000 euro per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo) nonché la destinazione di tali somme ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato; diversamente, l'art. 840-*sexiesdecies*, comma 6, c.p.c., richiamando all'art. 614-*bis* c.p.c., disciplina delle misure coercitive prive dei suddetti limiti quantitativi e attribuite alla controparte processuale.

⁸⁴ Su questo contratto, si veda E. D'ALESSANDRO, *Prospettive del third party funding nel processo civile italiano: il progetto fundIT e le iniziative del Parlamento europeo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, 273 ss.

⁸⁵ L'art. 140-*quinquies* c.cons. precisa che, affinché l'associazione dei consumatori venga iscritta nell'elenco degli enti legittimati a proporre le azioni rappresentative, occorre, in primo luogo, prevedere «nello statuto regole [...] idonee ad assicurare l'indipendenza dell'associazione [...] nonché misure idonee a prevenire e risolvere conflitti

slatore ha opportunamente sancito che: (i) nel ricorso introduttivo dell'azione rappresentativa, «l'ente legittimato indichi [...] i finanziamenti dell'azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi» (art. 140-*septies*, comma 5, c.cons); (ii) la domanda debba essere dichiarata inammissibile

quando l'azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione è concorrente del convenuto o dipende da quest'ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all'ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento.

In definitiva, l'opzione abbracciata dal legislatore in materia di *litigation funding* – prendendo atto di una realtà già diffusa nell'ordinamento giuridico italiano – deve condividersi poiché, disciplinando per la prima volta regole processuali in materia, ha reso “socialmente” tipico il contratto di finanziamento delle liti⁸⁶, senza dimenticare la primigenia funzione dell'azione rappresentativa che è la tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Accanto a tale innovazione, il legislatore nazionale ha altresì positivamente la c.d. *azione rappresentativa transfrontaliera*; con tale strumento, gli enti rappresentativi italiani possono promuovere un'azione rappresentativa in un diverso stato membro e gli enti legittimati in altri stati europei potranno intentare l'azione collettiva davanti al giudice italiano⁸⁷.

di interesse» e, in secondo luogo, «rendere pubblico sul proprio sito internet [...] informazioni sulle proprie fonti di finanziamento».

⁸⁶ Così, M. DE PAMPILIS, «*Litigation funding*: i modelli di finanziamento del contenzioso tra luci e ombre», in *NGCC*, 2023, 451 ss.

⁸⁷ Nel primo caso, per potervi procedere, occorrerà che gli enti legittimati italiani – rispettosi di tutti i criteri dettati dall'art. 140-*quinquies* c.cons. – ottengano la previa iscrizione nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 137 c.cons. e che esso venga comunicato alla Commissione europea che lo recepirà nell'elenco di cui all'art. 5, par. 1, comma 2, della Dir. 2020/1828/UE (ossia l'elenco degli enti legittimati a livello europeo); nel secondo caso, invece, gli enti legittimati di altri stati membri potranno agire, anche congiuntamente, davanti al giudice italiano a condizione che essi risultino iscritti nell'elenco europeo sopracitato. In altre parole, gli enti legittimati di stati membri terzi

L'introduzione di queste azioni *cross-border*, la cui disciplina meriterebbe di essere approfondita in uno specifico contributo, appare certamente utile a reprimere il fenomeno del *greenwashing* giacché – da un lato – impone agli stati membri di tutelare gli interessi collettivi non solo dei consumatori nazionali, ma di tutti i consumatori europei e – dall'altro – consente agli enti legittimati di diversi stati membri di coalizzarsi e promuovere, davanti a uno degli stati europei, un'unica azione rappresentativa a tutela dei consumatori⁸⁸.

7. Conclusioni

A seguito di questo breve *excursus*, deve concludersi che le scelte normative in materia di procedimenti collettivi sono in buona parte perfettibili, potendo persino minare all'effettiva tutela dei consumatori.

Se, infatti, a fronte della recente entrata in vigore delle azioni collettive codicistiche, si sarebbe auspicata l'attuazione della Dir. 2020/1828/UE mediante l'innesto di regole di dettaglio sugli *iter* collettivi già delineati, il legislatore ha invece optato per introdurre l'ennesimo rito *ad hoc*, dotato di regole tutte proprie e frutto di un *patchwork* normativo indigesto⁸⁹.

Peraltro, il moltiplicarsi dei rimedi collettivi – benché possa incrementare l'efficacia deterrente della disciplina sostanziale – risulta comunque meno efficiente di un effettivo rafforzamento delle singole reazioni ordinamentali già dettate; nello specifico, si fa riferimento – *in*

potranno promuovere un'azione rappresentativa in Italia a condizione che rispettino i requisiti determinati dagli stati membri di appartenenza e che – per tale ragione – vengano indicati alla Commissione europea come enti legittimati a promuovere azioni rappresentative transfrontaliere.

⁸⁸ Ragioni di opportunità avrebbero suggerito di affiancare a tale novità una modesta riforma del diritto internazionale privato e processuale; la novella, valorizzando le peculiarità della lite collettiva *cross-border*, avrebbe potuto risolvere tematiche legate alla giurisdizione e agli effetti del provvedimento collettivo all'interno degli stati membri; ma ciò non è avvenuto. Sulle carenze della disciplina europea di diritto internazionale privato e processuale, M. BONA, *op. cit.*, 255 ss.

⁸⁹ Per l'ammissibilità astratta di entrambe le ipotesi, G. DE CRISTOFARO, *Azioni "rappresentative" e tutela degli interessi collettivi dei consumatori*, cit., 1022 ss.

primis – all’abbandono dei meccanismi di *opt in* a favore dell’*opt out* nelle azioni risarcitorie⁹⁰ e – inoltre – al superamento della legittimazione attiva agli enti esponenziali mediante un previo provvedimento di natura amministrativa⁹¹.

In definitiva, pare che la lotta al *greenwashing* – quale fenomeno ostativo al realizzarsi della transizione ecologica – necessiti di rimedi privatistici più pregnanti di quelli attualmente delineati nell’ordinamento italiano; in attesa dell’attuazione della direttiva “anti-*greenwashing*”, deve quindi auspicarsi che l’approvazione di tale disciplina costituisca l’occasione per una revisione dei rimedi avverso le pratiche commerciali scorrette, mediante una migliore descrizione delle tutele sostanziali concesse dall’art. 27, comma 15-*bis*, c.cons. e – *si licet* – l’introduzione di rimedi sanzionatori di natura privatistica (i c.d. *punitive damages*)⁹².

⁹⁰ G. GERARDO, *Comparazione tra la disciplina della class action nel diritto statunitense e l’azione di classe italiana alla luce della legge n. 31 del 2019*, in *Judicium*, 16 settembre 2020, par. 10; sulla maggiore efficacia deterrente dei sistemi con meccanismi di *opt-out*, V. VARANO, *Osservazioni conclusive*, in V. BARSOTTI, F. DE DOMINICIS, G. PAILLI, V. VARANO (a cura di), *Azione di classe: la riforma italiana e le prospettive europee*, Torino, 2020, 341 ss.; C. CONSOLO, *L’azione di classe di terza generazione*, *ivi*, 28. Sulla compatibilità dei rimedi di *opt out* con l’ordinamenti italiano, si veda Trib. Milano, sez. imprese., 25 ottobre 2018, n. 10773, in *Danno e Resp.*, 2019, 699 ss.

⁹¹ Tale innovazione parrebbe opportuna per tutte le azioni collettive non transfrontaliere. Cfr. R. DONZELLI, *op. cit.*, 40 ss. Sul tema, v. anche A. CARRATTA, *Profili processuali della tutela degli interessi collettivi e diffusi*, in L. LANFRANCHI (a cura di), *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, Torino, 2003, 126 ss. Diversamente, ragioni di opportunità potrebbero suggerire il mantenimento di siffatto meccanismo per le azioni rappresentative transfrontaliere; in questo caso, infatti, potrebbero necessitarsi rassicurazioni sulla natura dei soggetti legittimati in altri stati membri.

⁹² Sia consentito il richiamo a F. CESAREO, G. PIROTTA, *op. cit.*, 234 ss.

COLLANA
‘QUADERNI DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA’
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO

1. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del IV Convegno Antitrust tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2014)
2. *Dallo status di cittadino ai diritti di cittadinanza* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GIANNI SANTUCCI, ANNA SIMONATI (2014)
3. *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANCARLO ROLLA (2014)
4. *Il diritto del lavoro tra decentramento e ricentralizzazione. Il modello trentino nello spazio giuridico europeo* - (a cura di) ALBERTO MATTEI (2014)
5. *European Criminal Justice in the Post-Lisbon Area of Freedom, Security and Justice* - JOHN A.E. VERVAELE, with a prologue by Gabriele Fornasari and Daria Sartori (Eds.) (2014)
6. *I beni comuni digitali. Valorizzazione delle informazioni pubbliche in Trentino* - (a cura di) ANDREA PRADI, ANDREA ROSSATO (2014)
7. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2015)
8. *Il coordinamento dei meccanismi di stabilità finanziaria nelle Regioni a Statuto speciale* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI, FLAVIO GUELLA (2014)
9. *Reti di libertà. Wireless Community Networks: un'analisi interdisciplinare* - (a cura di) ROBERTO CASO, FEDERICA GIOVANELLA (2015)
10. *Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2015)
11. *L'eccezione nel diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31 ottobre 2013)* - (a cura di) SERGIO BONINI, LUCIA BUSATTA, ILARIA MARCHI (2015)
12. *José Luis Guzmán D'Albora, Elementi di filosofia giuridico-penale* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ALESSANDRA MACILLO (2015)

13. *Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto* - (a cura di) GIANDOMENICO FALCON, BARBARA MARCHETTI (2015)
14. *Convergences and Divergences between the Italian and the Brazilian Legal Systems* - (Ed. by) GIUSEPPE BELLANTUONO, FEDERICO PUPPO (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/116513>)
15. *La persecuzione dei crimini internazionali. Una riflessione sui diversi meccanismi di risposta. Atti del XLII Seminario internazionale di studi italo-tedeschi, Merano 14-15 novembre 2014 - Die Verfolgung der internationalen Verbrechen. Eine Überlegung zu den verschiedenen Reaktionsmechanismen. Akten des XLII. Internationalen Seminars deutsch-italienischer Studien, Meran 14.-15. November 2014* - (a cura di / herausgegeben von) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI, EMANUELA FRONZA (2015)
16. *Luigi Ferrari Bravo. Il diritto internazionale come professione* - (a cura di) GIUSEPPE NESI, PIETRO GARGIULO (2015)
17. *Pensare il diritto pubblico. Liber Amicorum per Giandomenico Falcon* - (a cura di) MAURIZIO MALO, BARBARA MARCHETTI, DARIA DE PRETIS (2015)
18. *L'applicazione delle regole di concorrenza in Italia e nell'Unione europea. Atti del V Convegno biennale Antitrust. Trento, 16-18 aprile 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2015)
19. *From Contract to Registration. An Overview of the Transfer of Immoveable Property in Europe* - (Ed. by) ANDREA PRADI (2015) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/140085>)
20. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume II* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2016) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/143369>)
21. *Democrazie e religioni: libertà religiosa, diversità e convivenza nell'Europa del XXI secolo. Atti del convegno nazionale Adec Trento, 22 e 23 ottobre 2015* - (a cura di) ERMINIA CAMASSA (2016)
22. *Modelli di disciplina dell'accoglienza nell'“emergenza immigrazione”. La situazione dei richiedenti asilo dal diritto internazionale a quello regionale* - (a cura di) JENS WOELK, FLAVIO GUELLA, GRACY PELACANI (2016)

23. *Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione* - (a cura di) MARCO BOMBARDELLI (2016)
24. *Il declino della distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso nazionale SIRD. Trento, 24-26 settembre 2015* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE GRAZIADEI (2016)
25. *Fiat Intabulatio. Studi in materia di diritto tavolare con una raccolta di normativa* - (a cura di) ANDREA NICOLUSSI, GIANNI SANTUCCI (2016)
26. *Le definizioni nel diritto. Atti delle giornate di studio, 30-31 ottobre 2015* - (a cura di) FULVIO CORTESE, MARTA TOMASI (2016)
27. *Diritto penale e modernità. Le nuove sfide fra terrorismo, sviluppo tecnologico e garanzie fondamentali. Atti del convegno. Trento, 2 e 3 ottobre 2015* - (a cura di) ROBERTO WENIN, GABRIELE FORNASARI (2017)
28. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 2. Multimodality and Reasonableness in Judicial Rhetoric* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/106571>)
29. *Il Giudice di pace e la riforma della magistratura onoraria. Atti del Convegno. Trento, 3-4 dicembre 2015* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/178978>)
30. *Il diritto in migrazione. Studi sull'integrazione giuridica degli stranieri* - (a cura di) FULVIO CORTESE, GRACY PELACANI (2017)
31. *Diplomatici in azione. Aspetti giuridici e politici della prassi diplomatica nel mondo contemporaneo. Volume III* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2017) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/184772>)
32. *Carlo Beduschi. Scritti scelti* - (a cura di) LUCA NOGLER, GIANNI SANTUCCI (2017)
33. *Diplomatici. 33 saggi su aspetti giuridici e politici della diplomazia contemporanea* - (a cura di) STEFANO BALDI, GIUSEPPE NESI (2018)
34. *Sport e fisco* - (a cura di) ALESSANDRA MAGLIARO (2018)
35. *Legal Conversations Between Italy and Brazil* - (a cura di) GIUSEPPE BEL-LANTUONO, FABIANO LARA (2018)

36. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 3. Multimodal Argumentation, Pluralism and Images in Law* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2018) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/218719>)
37. *Aspetti istituzionali e prospettive applicative del private antitrust enforcement nell'Unione europea. Atti del VI convegno biennale antitrust. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6-8 aprile 2017* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2018)
38. *La Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) e la Direttiva alluvioni (2007/60/CE) dell'Unione europea. Attuazione e interazioni con particolare riferimento all'Italia* - (a cura di) MARIACHIARA ALBERTON, MARCO PERTILE, PAOLO TURRINI (2018)
39. *Saggi di diritto economico e commerciale cinese* - (a cura di) IGNAZIO CASTELLUCCI (2019)
40. *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2019) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/234755>)
41. *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, STEFANIA ROSSI (2019)
42. *Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico* - (a cura di) SILVIA PELLIZZARI, ANDREA MAGLIARI (2019)
43. *Il private antitrust enforcement in Italia e nell'Unione europea: scenari applicativi e le prospettive del mercato. Atti del VII Convegno Antitrust di Trento, 11-13 aprile 2019* - (a cura di) GIAN ANTONIO BENACCHIO, MICHELE CARPAGNANO (2019)
44. *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali. Atti del Convegno. Trento, 10 maggio 2019* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/259285>)
45. *Diritto e genere. Temi e questioni* - (a cura di) STEFANIA SCARPONI (2020)

46. *Le parti in mediazione: strumenti e tecniche. Dall'esperienza pratica alla costruzione di un metodo* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2020) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/269082>)
47. *Effettività delle tutele e diritto europeo. Un percorso di ricerca per e con la formazione giudiziaria* - (a cura di) PAOLA IAMICELI (2020)
48. *Infermità mentale, imputabilità e disagio psichico in carcere. Definizioni, accertamento e risposte del sistema penale* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2020)
49. *Le (in)certezze del diritto. Atti delle giornate di studio. 17-18 gennaio 2019* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, MARTA FASAN, CARLA MARIA REALE (2021)
50. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 4. Ragioni ed emozioni nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/296052>)
51. *Comunicare, negoziare e mediare in rete. Atti del Convegno. Trento, 25 settembre 2020* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ (2021) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <http://hdl.handle.net/11572/306972>)
52. *La giurisdizione penale del giudice di pace: un bilancio sui primi vent'anni* - (a cura di) MARCELLO Busetto, GABRIELLA DI PAOLO, GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI (2021)
53. *State and Religion: Agreements, Conventions and Statutes* - (Ed. by) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI, ROBERTO TONIATTI (2021)
54. *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione. Atti del Convegno. Trento, 10 giugno 2021* - (a cura di) ANTONIO CASSATELLA, SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2021)
55. *Il rapporto tra diritto, economia e altri saperi: la rivincita del diritto. Atti della Lectio Magistralis di Guido Calabresi in occasione della chiusura dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 24 ottobre 2019* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)
56. *Il contributo di Pietro Trimarchi all'analisi economica del diritto. Atti del Convegno. Trento, 16-18 dicembre 2020* - (a cura di) GIUSEPPE BELLANTUONO, UMBERTO IZZO (2022)

57. *Le relazioni fra Autonomie speciali e Regioni ordinarie in un contesto di centralismo asimmetrico: le complessità di una dialettica (1970-2020)* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

58. *Giustizia e mediazione. Dati e riflessioni a margine di un progetto pilota* - (a cura di) SILVANA DALLA BONTÀ, ELENA MATTEVI (2022)

59. ANTONIO ARMELLINI - *L'Italia e la carta di Parigi della CSCE per una nuova Europa. Storia di un negoziato (luglio-novembre 1990)*. Introduzione di GIUSEPPE NESI. Postfazione di ETTORE GRECO. Con contributi di STEFANO BALDI, FABIO CRISTIANI, PIER BENEDETTO FRANCESE, NATALINO RONZITTI, PAOLO TRICHILO (2022)

60. *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale. Atti del Convegno. Trento, 21-22 gennaio 2022* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2022)

61. *La specialità nella specialità* - (a cura di) ROBERTO TONIATTI (2022)

62. *L'amministrazione condivisa* - (a cura di) GREGORIO ARENA, MARCO BOMBARDELLI (2022)

63. *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO (2022)

64. *L'attuazione della procura europea. I nuovi assetti dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO, LUCA PRESSACCO, ROSANNA BELFIORE, TOMMASO RAFARACI (2022)

65. *I rapporti tra attori pubblici e attori privati nella gestione dell'immigrazione e dell'asilo* - (a cura di) ELIANA AUGUSTI, SIMONE PENASA, STEFANO ZIRULLIA (2022)

66. *Trasporto pubblico locale in fase pandemica e post-pandemica: alla ricerca del diritto alla mobilità in condizioni di sicurezza e di sostenibilità economica. Atti del Seminario. Trento, 5 aprile 2022* - (a cura di) ALESSIO CLARONI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/376915>)

67. *Salute e carcere* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ANTONIA MENGHINI (2023)

68. *La responsabilità da reato degli enti nel contesto delle cooperative agricole e vitivinicole. Atti del Convegno. Trento, 2 dicembre 2022* - (a cura di) ALESSANDRO MELCHIONDA, ENRICO PEZZI (2023)

69. *Percorsi interculturali* - (a cura di) CINZIA PICIOCCHI, DAVIDE STRAZZARI (2023) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/384871>)
70. *Il diritto fra prospettiva rimediabile e interpretazione funzionale. Atti delle Lectiones Magistrales di Salvatore Mazzamuto e Mario Barcellona in occasione della inaugurazione dell'anno accademico del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei. Facoltà di Giurisprudenza. Trento, 6 aprile 2022* - (a cura di) UMBERTO IZZO (2023)
71. *Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto. Atti del Convegno. Trento, 16 e 17 settembre 2022* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, TERESA PASQUINO, GIANNI SANTUCCI (2023)
72. *Giuristi d'impresa. La lettura del bilancio* - GIANLUCA CHIARIONI (2023)
73. *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie. Atti del Convegno. Trento, 24 e 25 marzo 2023* - (a cura di) ANTONIA MENGHINI, ELENA MATTEVI (2023)
74. *Il processo di riforma costituzionale cileno 2019-2023. Profili penalistici* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, CARLOS CABEZAS, EMANUELE CORN (2023)
75. *The Making of European Private Law: Changes and Challenges* - (ed. by) LUISA ANTONIOLLI, PAOLA IAMICELI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/401105>)
76. *Il giudice di pace nel quadro delle riforme* - (a cura di) GABRIELE FORNASARI, ELENA MATTEVI, TERESA PASQUINO (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/404351>)
77. *COVID-19 Litigation. The Role of National and International Courts in Global Health Crises* - (ed. by) PAOLA IAMICELI, FABRIZIO CAFAGGI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/406169>)
78. *Trasformazioni della giustizia. Norme, organizzazione, tecnologie* - (a cura di) GABRIELLA DI PAOLO (2024)
79. *Numérique & Environnement. Université d'été franco-italienne, Actes du colloque, 6-8 Juillet 2022, Université de Limoges* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, MONICA CARDILLO, FULVIO CORTESE, LOUIS DE CARBONNIÈRES, FRANTZ MYNARD, CINZIA PICIOCCHI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/409990>)

80. *Trento e la comparazione giuridica: voci, esperienze, riflessioni. Dalla testimonianza di Rodolfo Sacco e Mauro Cappelletti* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, FULVIO CORTESE, ELENA IORIATTI, BARBARA MARCHETTI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/410010>)

81. *Il ruolo del Consiglio nella forma di governo delle autonomie speciali alpine: valorizzare e innovare* - (a cura di) MATTEO COSULICH, GIANFRANCO POSTAL, ROBERTO TONIATTI (2024)

82. *Beni a titolarità collettiva e sfruttamento della risorsa idrica. Il caso della Magnifica Comunità di Fiemme* - (a cura di) LUISA ANTONIOLLI, DAMIANO FLORENZANO, FLAVIO GUELLA, GIANFRANCO POSTAL (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/412031>)

83. *Ricerca in sanità e protezione dei dati personali: scenari applicativi e prospettive future. Atti del convegno, Trento 29 settembre 2023* - (a cura di) ELISA CHIZZOLA, PAOLO GUARDA, VERONICA MARONI, LUIGI RUFO (2024)

84. *Studies on Argumentation & Legal Philosophy / 5. Una parola buona. Retorica e valori nella decisione giudiziale* - (Ed. by) MAURIZIO MANZIN, FEDERICO PUPPO, SERENA TOMASI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/421390>)

85. *Prospettive di superamento del voto "tradizionale". Modelli di voto alternativi alla prova della compatibilità costituzionale* - (a cura di) ALESSANDRO DE NICOLA, VINCENZO DESANTIS (2024)

86. *Le transizioni e il diritto. Atti delle giornate di studio. 21-22 settembre 2023* - (a cura di) SIMONE FRANCA, ALESSANDRA PORCARI, SERGIO SULMICELLI (2024) (pubblicazione disponibile solo on-line in Accesso Aperto: <https://hdl.handle.net/11572/434970>)